



29012-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ADRIANO IASILLO - Presidente -
DOMENICO FIORDALISI
FILIPPO CASA
TERESA LIUNI - Relatore -
DANIELE CAPPUCCIO

Sent. n. sez. 290/2021 -
UP - 17/03/2021
R.G.N. 40381/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla parte civile

(omissis)

nel procedimento a carico di

(omissis)

avverso la sentenza del 14/02/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, ASSUNTA COCOMELLO, tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna;

lette le conclusioni scritte dell'avv. (omissis), difensore di fiducia della parte civile (omissis), la quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio.

in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/2/2019 la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 23/1/2018 del Tribunale in sede, appellata soltanto dalla parte civile (omissis), sentenza che aveva assolto (omissis) dai reati di sequestro di persona, violenza privata, tentato omicidio, lesioni aggravate e violenza sessuale in danno di quattro ragazze, tra cui l'odierna ricorrente, perché giudicato non imputabile per vizio totale di mente, con applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, con obbligo di attenersi alle prescrizioni di natura terapeutica contenute nel programma di riabilitazione in corso e a quelle che dovessero essere ulteriormente impartite.

Alla parte civile appellante non veniva riconosciuto l'equo indennizzo ai sensi dell'art. 2047 cod. civ.; inoltre la Corte territoriale si dichiarava incompetente a provvedere sulla richiesta del Procuratore generale di riesaminare la pericolosità sociale dell'imputato, essendo le statuizioni penali – compresa l'applicazione della misura di sicurezza – divenute ormai irrevocabili con conseguente competenza del Tribunale di Sorveglianza.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile, avv. (omissis), lamentando profili di illogicità e contraddittorietà della motivazione, quanto alla valutazione delle consulenze tecniche in atti sulla ritenuta incapacità di intendere dell'imputato; erronea applicazione degli artt. 85 e 88 cod. pen.; ancora, vizio argomentativo sul nesso di causalità tra la patologia individuata e la tipologia dei reati commessi dall'(omissis).

2.1. La ricorrente ha lamentato che non siano state considerate le diverse conclusioni alle quali sono giunti i periti volta a volta nominati nelle indagini e nel processo, presentando come concordi e convergenti – contrariamente al vero – gli esiti delle indagini peritali in atti. Il primo perito, prof. (omissis), in sede di incidente probatorio aveva escluso nell'(omissis) sia la capacità di intendere che quella di volere, e richiesto di valutare la pericolosità sociale dell'imputato si era pronunciato nel senso che all'epoca essa fosse cessata; il successivo esperto nominato dal GUP, dott. (omissis), invece, aveva concluso per l'attualità della pericolosità sociale. Nel dibattimento era stata disposta una nuova perizia, svolta dal dott. (omissis), il quale riteneva esclusa la sola capacità di intendere, e sussistente la pericolosità sociale per almeno cinque anni dall'inizio della terapia.

Censura ancora la ricorrente che la Corte territoriale non abbia considerato la diagnosi di remissione totale della psicosi, effettuata dal perito (omissis), valutazione che inficia la ritenuta sussistenza di una psicosi grave, che in tal caso non potrebbe che essere permanente. Si rileva pure illogicità argomentativa



quanto all'eventualità di un intento manipolatorio dell'^(omissis), che viene escluso con supina adesione alle tesi dei periti, senza una compiuta motivazione sul punto. Tale abilità manipolatoria era stata segnalata dal consulente di parte civile e confermata in atti a seguito della somministrazione del test Wais - R, che aveva rilevato nell'^(omissis) un livello intellettuale superiore alla media e la marcata presenza di capacità manipolatorie.

Ulteriori censure derivano dal rilievo che non tutte le perizie avevano individuato fasi depressive, tipiche del diagnosticato "Disturbo Bipolare di tipo I", appunto caratterizzato dall'alternanza di periodi depressivi e maniacali; dal piano terapeutico prescritto all'imputato, che la ricorrente ritiene inadeguato a detto disturbo bipolare; dalla descritta raggiunta compensazione dei disturbi psichiatrici "in tempi non lunghi": ulteriori indici che contraddicono la ritenuta gravità della sintomatologia ed invece depongono per la piena imputabilità dell'^(omissis).

Nemmeno è stato soddisfacentemente analizzato il rapporto tra i fatti delittuosi e l'assunzione di sostanze stupefacenti da parte dell'imputato, ritenendo la Corte territoriale che costui avesse agito in una condizione di astinenza, laddove la parte civile ^(omissis) aveva affermato che le condotte dell'imputato erano accompagnate dalla contestuale assunzione di droghe, tra cui la palitossina, ricavata dai coralli in acquario.

2.2. Con ulteriore motivo di ricorso si stigmatizza che la Corte di appello abbia apprezzato la sola esclusione della capacità di intendere, ritenendo integra la capacità di volere. Si segnala sul punto discordia tra i periti ^(omissis) e ^(omissis) ^(omissis), che avevano escluso entrambe le capacità, ed il perito ^(omissis) che aveva indicato la mancanza soltanto della prima, così determinando oscillazioni motivazionali che condurrebbero all'infondatezza della diagnosi di psicosi bipolare.

2.3. Con ultimo motivo di impugnazione si censura l'omessa motivazione sul nesso di causalità tra la riscontrata patologia ed i reati commessi dall'^(omissis).

Invero, si afferma in sentenza che la deviata concezione dei rapporti tra uomo e donna sarebbe una modalità espressiva della patologia, ritenendo già dimostrata la presenza di una patologia incidente sulla capacità di intendere, che invece la ricorrente contesta anche in base alla natura sessuale dei reati in esame e alla negazione di un rapporto vincolato di causa/effetto tra malattia mentale e reati sessuali, che deve essere oggetto di prova specifica.

3. Il Procuratore generale ha depositato una tempestiva requisitoria scritta, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza

4. Il difensore dell'imputato ha presentato memoria, trasmessa digitalmente, in cui chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, o in subordine la sua infondatezza.



5. Il difensore di parte civile ricorrente ha depositato una memoria in data 25/2/2021 (con allegata documentazione), e tempestive conclusioni scritte, corredate di nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

1.1. Preliminarmente si precisa che ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza assolutoria per non imputabilità pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che – a presidio del *devolutum* – discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.

Nel caso in esame, l'indagine di legittimità deve dunque limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove.

2. I temi proposti nel ricorso attengono alla valutazione delle perizie e consulenze tecniche medico-legali in atti sulla ritenuta incapacità di intendere dell'imputato; all'erronea applicazione degli artt. 85 e 88 cod. pen.; al nesso di causalità tra la patologia individuata e la tipologia dei reati commessi dall'^(omissis).

In termini generali, va rilevato che in tema di accertamento della capacità di intendere e di volere, la valutazione di perizie e consulenze tecniche costituisce una *quaestio facti*, non passibile di rivisitazione in sede di legittimità, se esaurientemente motivata, immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo (Sez. 1, n. 11897 del 18/05/2018, dep. 2019, P., Rv. 276170). Inoltre, qualora il giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità, per converso, delle altre, dovendosi considerare sufficiente la dimostrazione del fatto che le conclusioni peritali siano state valutate in termini di affidabilità e completezza, e che non



siano state ignorate le argomentazioni del consulente (Sez. 6, Ord. n. 5749 del 09/01/2014, Homm, Rv. 258630).

3. L'impugnata sentenza si è attenuta agli indicati criteri generali nella valutazione del caso specifico, come si illustra di seguito.

3.1. La Corte territoriale ha esordito affermando che tutti gli esperti concordavano sulla totale incapacità dell'(omissis) al momento dei fatti, mentre si registravano differenze tra i periti del GIP (prof. (omissis) e dott. (omissis)) che avevano escluso sia la capacità di intendere che quella di volere, ed il perito dibattimentale (dott. (omissis)) che ha limitato l'esclusione alla capacità di intendere, definendo i comportamenti dell'(omissis) come espressione del disturbo psichico da cui è affetto.

Va altresì rilevato che vi è concordia tra tutti i periti sulla diagnosi di Disturbo Bipolare di tipo I, di cui l'(omissis) è portatore. Detto disturbo è stato accompagnato dall'abuso di sostanze stupefacenti (tratto frequente in tale tipo di patologia).

La consulente tecnica della parte civile, dr.ssa (omissis) , ha invece indicato un disturbo schizotipico di personalità che non ha inciso sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti.

La Corte bolognese ha preso in considerazione le argomentazioni della consulenza di parte in ordine alla proposta classificazione (in particolare, pg. 5), sottoponendole a ragionata critica e concludendo che anche nella descrizione del disturbo schizotipico propugnato dalla dr.ssa (omissis) non residua alcuno spazio per affermare la capacità di intendere di un soggetto che sia preda di "allucinazioni, interpretazioni deliranti, di vissuti di onnipotenza del proprio io, di un mondo fantastico del quale il periziando si sente paladino e rappresentante, elementi tutti che riconducono la patologia delirante ad una visione schizofrenica del mondo".

3.2. Ciò premesso, è stato affrontato il rapporto tra il diagnosticato disturbo e l'assunzione di sostanze psicotrope (pg. 3).

La Corte territoriale ha affermato che la riacutizzazione del 2012, anno in cui si collocano i fatti di causa, era avvenuta in una condizione di astinenza – che la ricorrente nega – e comunque la sentenza dà atto della frequente associazione tra l'abuso di sostanze psicotrope ed il disturbo in esame, sicché il dato dell'astinenza o invece dell'uso di droghe in quel periodo non riveste alcuna rilevanza in termini di esclusione della patologia.

3.3. È stato toccato anche il punto dell'atteggiamento utilitaristico e manipolatorio dell'(omissis), rilevando che l'assunto non ha trovato in atti alcuna conferma, altrimenti i periti l'avrebbero smascherato; né risulta allegato al


ricorso l'esito della somministrazione del test Wais - R, da cui la ricorrente ha ricavato l'elevato quoziente intellettivo dell'(omissis) e la presenza di marcate capacità manipolatorie. Tale carenza di autosufficienza del ricorso, unitamente alla genericità delle critiche sul punto, non consente di ritenere la censura rispondente allo standard richiesto per contrastare una pronuncia conforme nei due gradi di merito, secondo le premesse illustrate al punto 1.

3.4. La Corte ha preso posizione - nel solco della valutazione del giudice di primo grado - in ordine alla tipologia di incapacità, richiamandosi alla perizia (omissis), e quindi ritenendo totalmente esclusa la capacità dell'imputato di intendere la valenza dei propri gesti (pg. 5).

Ciò non integra alcun vizio di legittimità quanto alla corretta interpretazione delle disposizioni in materia di vizio totale di mente, essendo indubbio che, a tenore dell'art. 88 cod. pen., determina esclusione dell'imputabilità tanto l'assenza della capacità di intendere che di volere, come risulta evidente dall'uso della particella disgiuntiva "o".

3.5. Infine, è stato affrontato il tema della riconducibilità dell'illecito allo stato psichico patologico, in particolare connettendosi i perpetrati delitti al delirio di onnipotenza costituente una delle tipiche manifestazioni del diagnosticato disturbo bipolare. In tale contesto patologico deve leggersi anche la minaccia di uccisione della parte civile ricorrente se non si fosse lasciata abusare sessualmente *"perché tu sei un corpo, sei mia, quindi devi farmi fare il cavolo che voglio"*. Afferma la Corte bolognese che tale frase, se svincolata dal contesto diagnostico potrebbe senz'altro ricondursi ad una deviata concezione dei rapporti uomo - donna, ma pronunciata dall'(omissis), con la sua significativa storia psichiatrica e il disturbo maniaco-manifestato precipuamente proprio attraverso il senso di onnipotenza, potere assoluto e sentimento di invulnerabilità, diviene (quantomeno anche) una modalità espressiva della patologia, e non solo di una concezione culturale sbagliata.

3.6. A ciò deve soltanto aggiungersi che il rilievo della remissione totale della riscontrata psicosi non può aprire una breccia sulla gravità della patologia, e risolversi nella negazione della sua incidenza sulla imputabilità del soggetto e sulla sua persistenza al momento del fatto, trattandosi di un disturbo di personalità che - a tenore delle motivate osservazioni del perito (omissis) - accolte dai giudici di merito, ha certamente inciso, escludendola, sulla capacità di intendere dell'(omissis). La rilevanza dei disturbi di personalità in tema di imputabilità è stata da tempo affermata dalla giurisprudenza di questa Corte: «Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza,



intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità".» (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

PQM


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il giorno 17 marzo 2021

Il Consigliere estensore

Teresa Liuni



Il Presidente

Adriano Iasillo

